

REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1989

che determina per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere destinata al finanziamento di azioni intese al miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione; che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1916/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa il prezzo indicativo alla produzione, l'integrazione alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988, nonché la quantità massima di olio d'oliva di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE⁽³⁾, il 2 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori di olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di azioni da svolgere in detti paesi ai fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva;

considerando che è opportuno precisare le modalità d'esecuzione di dette azioni; che è altresì opportuno definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le azioni da svolgere nel periodo dal 1° agosto 1989 al 31 luglio 1990 ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva.

2. Tali azioni riguardano:

a) la lotta contro la mosca dell'olivo (*Dacus oleace*) ed eventualmente altri organismi nocivi;

b) il miglioramento delle condizioni di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti.

Articolo 2

Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione, applicata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1916/87. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 3

In base agli importi disponibili, ciascuno Stato membro produttore stabilisce un programma per la totalità o per una parte delle azioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende:

a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;

b) qualora ciò sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;

c) un progetto per la costituzione di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in ciascuna zona di produzione prioritaria; il sistema deve comprendere, in particolare:

- i metodi di misurazione della popolazione di mosche dell'olivo e di altri organismi nocivi,
- un dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento,
- mezzi di formazione e di informazione dei produttori,
- mezzi di valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento;

d) un progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti necessari in ciascuna zona di produzione.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.